



Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n.1 in data 25 febbraio 2026

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali

INDICE

Articolo 1 – Finalità e contenuto del regolamento

Articolo 2 - Riscossione coattiva

Articolo 3 – Interessi moratori

Articolo 4 – Oneri di riscossione e spese di notifica

Articolo 5 - Rateizzazione

Articolo 6 - Discarico per crediti inesigibili

Articolo 7- Disposizioni finali

Articolo 1 – Finalità e contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Servizio dell'Unione quale soggetto che esercita le funzioni di cui sopra in forma associata, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

Articolo 2 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale

procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

- a) l'Unione Valdera;
- b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste

dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. La riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione stragiudiziale del terzo, la sanzione prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 75-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dell'art. 10 del D.Lgs. 471/1997 viene irrogata nella misura del 50% del credito vantato dall'ente con un minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 15.000,00.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33, ove compatibili e ogni altra normativa vigente in materia di entrate degli enti locali.

Articolo 3 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Articolo 4 – Oneri di riscossione e spese di notifica

1. Per gli atti della riscossione coattiva, la quantificazione degli oneri della riscossione a carico del debitore, avviene in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. In relazione alle spese di notifica ed esecutive a carico del debitore, si rinvia alle disposizioni di cui al D.M. 14 aprile 2023 del Ministero dell'Economia e Finanze, salvo diverse e/o successive disposizioni di legge.

Articolo 5 -Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di quarantotto rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- h) oltre euro 20.000,01: fino a quarantotto rate mensili.

2. Nei casi in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà consistente per le persone fisiche (incluso l'imprenditore individuale) nell'avere un ISEE in corso di validità al momento dell'istanza inferiore ad € 20.000,00 e per le società nell'aver conseguito perdite negli ultimi 3 esercizi, le rate saranno concesse,

indipendentemente dal momento in cui il piano di rientro viene richiesto, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a dodici rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a ventiquattro mensili;
- e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a settantadue rate mensili.

3. Con esclusivo riferimento al precedente comma 1, l'accesso alla rateazione è subordinato al versamento di un acconto pari al 20%, determinato in base all'importo totale degli atti confluiti all'interno del provvedimento di rateazione, qualora questo superi € 10.000,01.

4. Il venire meno delle cause di temporanea e obiettiva difficoltà deve essere comunicato da parte del debitore all'ufficio competente, con conseguente ridefinizione del piano di rateizzazione sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

5. La mancata comunicazione del venir meno delle cause di temporanea ed effettiva difficoltà determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'obbligo di procedere al versamento delle somme residue in unica soluzione.

6. Le istanze di rateizzazione, di cui ai precedenti commi 1) e 2), dovranno obbligatoriamente riportare il numero di rate richieste fra il minimo ed il massimo, a seconda rispettiva fascia di appartenenza. Il contribuente, con la richiesta di rateazione per i casi di cui al precedente comma 2), dovrà altresì indicare i dati minimi ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

8. Nei casi di decadenza dal beneficio non è ammessa ulteriore dilazione; l'inammissibilità al beneficio della rateazione è applicata anche a ulteriori e diversi avvisi di accertamento anche riferiti a tributi diversi.

9. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili.

10. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo, o procedere con le azioni esecutive, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione.

11. In qualsiasi caso di interruzione del pagamento della rateizzazione gli importi versati sono computati prima ad estinzione del debito relativo alle sanzioni, poi ad estinzione del debito relativo agli interessi e, in fine, ad estinzione del debito relativo ad oneri ed a tributo o entrata.

12. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 3, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

13. L'importo della prima rata deve essere versato entro la scadenza 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

14. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione

Articolo 6 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, o l'affidatario del servizio di riscossione, entro due anni dalla trasmissione delle liste di carico, elabora l'elenco delle quote ritenute inesigibili adottando i relativi provvedimenti.

2. Per ogni quota ritenuta inesigibile, dovrà essere prodotta idonea documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese, l'avvenuto espletamento di ogni indagine necessaria a verificare la consistenza finanziaria del contribuente e a motivare pertanto le ragioni per il riconoscimento d'inesigibilità.

3. Una volta verificata ed accertata l'inesigibilità delle quote, l'Unione Valdera, sentito il comune interessato e con provvedimento del funzionario competente, provvederà al discarico formale delle suddette somme inesigibili.

Articolo 7- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.